



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA MINOZZO

(Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado)

C.so Prampa, 11 – 42030 Villa Minozzo (RE) – Tel. 0522/801115 fax 0522/525241
Codice fiscale 80013950359 - reic842004@istruzione.it – reic842004@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio:UFVL9Y - www.icvillaminozzo.edu.it

Manifesto per favorire l'integrazione scolastica degli alunni disabili

Introduzione

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ha riconosciuto *“il diritto delle persone disabili all'istruzione, diritto che occorre garantire anche attraverso un “accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno”.*

Sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 2010, *“i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono forme diverse di disabilità e gradi diversi di gravità. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di disabilità. Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo inserimento nella società; processo all'interno del quale l'istruzione e l'integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano”.*

Nel 2001 l'OMS ha definito la disabilità come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e l'ambiente in cui vive.

Al paradigma biomedico fondato sull'equivalenza disabile= malato si è sostituito il paradigma biopsicosociale in cui si distingue menomazione e disabilità

La menomazione è una caratteristica individuale come la perdita di un dito di una mano , la disabilità invece è la limitazione funzionale

La perdita di un dito di una mano può determinare una grave disabilità per un violinista ma non per un calciatore..

La disabilità è una limitazione funzionale in relazione al contesto di vita che non permette di superare gli ostacoli dati dalla menomazione..

L'intervento coordinato riabilitativo,,educativo,,formativo,,sociale è finalizzato a ridurre questi limiti.

E' indispensabile chiarire cosa intendiamo per gravità

Non è sufficiente che l'alunno sia certificato in base alla Legge 104, per essere definito grave, deve avere il riconoscimento dell'Articolo 3 Comma 3 nel verbale redatto dalla Commissione INPS.

Tale riconoscimento implica un grado di grave disabilità che comprometta il raggiungimento delle abilità della vita quotidiana , relativo ad almeno uno di questi ambiti:

Motorio

Cognitivo
Relazionale

Pertanto , all'interno della gravità abbiamo varie tipologie di disabilità,che richiedono interventi molto diversi.

Il ragazzo distrofico in carrozzina che segue la didattica di classe e potrà mirare ad un inserimento lavorativo protetto non è autonomo e necessita di aiuto nell'igiene personale ma ha adeguate capacità cognitive e relazionali,seguirà la didattica di classe non avrà problemi ad utilizzare la mascherina e a comunicare le sue esigenze a chi deve prendersene cura,in caso di didattica a distanza potrà utilizzarla come un altro studente.

Il grave disabile tetra in carrozzina con minorazioni sensoriali multiple averbale,disfagico che si alimenta con la PEG ha bisogno di assistenza per l'igiene personale ma necessita di una programmazione completamente diversa, in caso di didattica a distanza difficilmente potrà usufruirne, inoltre la scuola è spesso l'unico spazio di integrazione possibile.

Il grave anche se non potrà accedere alla didattica della classe ha delle esigenze di apprendimento e di socializzazione che risulteranno essenziali per evitare la chiusura nelle stereotipie e nella psicosi.

Negli ultimi anni le cure e l'assistenza medica hanno permesso la sopravvivenza in quadri molto compromessi sostenendo le funzioni vitali con apparecchiature per la ventilazione assistita o l'alimentazione per via per endoscopica.

In queste situazioni di gravità costruire la programmazione sulle abilità residue , poter modificare l'ambiente per favorire l'integrazione, occuparsi dell'assistenza di base risulta un compito molto complesso che richiede uno spazio formativo e la condivisione dei progetti con la rete dei servizi.

PREMESSA

L'assistenza di base agli alunni disabili deve ritenersi parte fondamentale del processo di integrazione scolastica dell'assistenza all'autonomia prevista dall'art.13 comma 3 della legge 104.

L'assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica : queste azioni devono concorrere all'integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori in un unico disegno formativo che la norma definisce Piano Educativo Individualizzato.

Il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, collabora con gli insegnanti , le figure specialistiche e la famiglia per favorire l'integrazione scolastica.

L'assistenza di base è da assicurare con il personale ATA (collaboratori scolastici) in carico alla Scuola, che deve garantire agli alunni disabili l'aiuto materiale in entrata ed uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, l'accompagnamento per l'uso dei servizi igienici e la cura dell'igiene personale (cfr. Legge n. 124/1999, profili personale ATA CCNL Comparto Scuola 2006/09, Circolare del Ministero dell'istruzione n. 3390 del 30/11/2001).

L'obiettivo prioritario per garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili, si realizza attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle aree di competenza secondo gli accordi di programma previsti dall'art.13 comma 1 della Legge 104/92

Nel sistema delineato dalla normativa vigente in materia di integrazione scolastica in favore dei disabili, la competenza è ripartita tra Scuola e Comune (per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado) o Provincia (per le scuole secondarie di II grado);

compete alla Istituzione scolastica garantire l'assistenza di base (intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92)

e agli Enti locali l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato educatori, assistenti alla autonomia e alla comunicazione (intesa come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92).

Si sottolinea come, per gli alunni disabili gravi, la cura alla persona e l'interazione fisica che ne consegue siano condizioni essenziali garantire il benessere e permettere di instaurare una relazione personale, emotiva ed affettiva, che diventa prodromo ineludibile alla costruzione del progetto di vita.

FINALITA'

La finalità è quella di **realizzare e sperimentare percorsi inclusivi** per alunni disabili gravi dal primo inserimento nelle istituzioni scolastiche fino all'ingresso nel contesto sociale più ampio.

CURA e TUTELA DELLA PERSONA

Il presente protocollo si propone di promuovere un approccio coordinato di tutti gli operatori coinvolti nel processo di integrazione con le seguenti attività:

1. Formazione generale sul tema della disabilità e sulla condizione di gravità con particolare riferimento all'integrazione degli alunni per tutto il personale scolastico (docenti, educatori, personale ATA) ad inizio d'anno. (vedi proposta Dott.ssa Bertani);
2. Formazione/ informazione al personale ATA sulla cura della persona da parte del personale sanitario..
3. Formazione/informazione specifica in situazione con interventi diretti del personale sanitario, per singoli casi specifici che richiedono interventi mirati relativi a :

Movimentazione
Utilizzo di ausili/ortesi,
Cambi posturali Assistenza di base

4. Predisposizione di spazi adeguati ed attrezzati, in collaborazione con gli enti proprietari
5. Coinvolgimento nel consiglio di classe di insegnante di sostegno e figure educative che condividono il progetto sul grave per definire le attività a inizio d'anno e come monitoraggio in itinere per eventuali riprogrammazioni.

PROCESSI DI APPRENDIMENTO

Nella contestualizzazione specifica di ogni singolo percorso individualizzato, andranno inseriti gli obiettivi specifici che i consigli di classe definiscono nei singoli PEI ,che dovranno tener conto del fatto che nei gravi l'apprendimento comprende acquisizione di abilità relative a:

adattamento

sociale

comunicazione

interazione

adeguamento del comportamento

acquisizione di autonomie nelle

ADL

- definire pratiche in merito all'assistenza di base condivise tra tutto il personale e tutte le figure educative che hanno relazioni con l'alunno;
- sostenere gli studenti nella fase di adattamento al nuovo ambiente scolastico promuovendo passaggi di informazioni fra ordini scolastici;
- promuovere la collaborazione tra scuola ed enti territoriali per il "Progetto di vita" (comune, ASL, provincia, cooperative, enti di formazione)
- promuovere la socializzazione finalizzandola al miglioramento dell'asse relazionale;
- favorire la creazione di una situazione interattiva piacevole ed emotivamente coinvolgente, per stimolare, incoraggiare l'alunno nelle attività didattiche ed operative;
- facilitare la sussistenza di una cosciente relazione di apprendimento tra alunno, docenti e compagni di classe;
- incrementare le reali possibilità dell'alunno nel poter superare le sue difficoltà specifiche;

- favorire il miglior livello di benessere per consentire l'individuazione e lo sviluppo delle potenzialità proprie dell'alunno e, ove possibile, raggiungere la progressiva consapevolezza delle difficoltà e dei bisogni individuali e del percorso necessario per conseguire risultati stabili e positivi
- promuovere e valorizzare la capacità di trasferire le abilità cognitive ed operative acquisite durante il progetto educativo nell'ambito di contesti di vita quotidiana;
- ipotizzare un progetto di vita compatibile con le potenzialità e le difficoltà proprie del soggetto.

Per il raggiungimento degli obiettivi saranno curate le seguenti attività e sinergie:

1. Condivisione con tutte le figure di riferimento in merito alla situazione dei singoli studenti in ogni ambito di vita appena l'organico di sostegno ed educativo è presente;
2. Confronto con le diverse istituzioni locali (ASL, Comune, Enti Locali), per la condivisione degli obiettivi del PEI
3. Percorsi di inclusione del lavoro dell'alunno nel gruppo classe tramite attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali proposte anche in spazi scolastici dedicati;
4. Progetti di continuità tra i diversi ordini di scuola e le diverse associazioni del territorio, con particolare attenzione alla proposta di attività mirate e rispondenti ai bisogni dello studente e nell'ottica della costruzione di interventi sistemici e di un efficace coordinamento delle diverse azioni;
5. Verifica e valutazione del percorso di apprendimento e dell'efficacia delle azioni, tramite diversi incontri all'anno, che coinvolgano i docenti, gli educatori attivi a scuola e tutte le figure che interagiscono con lo studente anche in ambienti extrascolastici in ambito formativo. A questi si aggiungono tutti gli incontri svolti dal personale sanitario: fisioterapisti, logopedisti, tecnici della riabilitazione che concorrono in misura importante alla costruzione del progetto riabilitativo

L'attuale situazione determinata dalla diffusione del Coronavirus rende altresì necessaria la condivisione con il personale sanitario (ufficio di igiene - sanità pubblica) di alcune modalità di azione che riducano il rischio di diffusione dell'epidemia e contemporaneamente garantiscano il diritto degli alunni disabili alla frequenza scolastica e all'integrazione. Le modalità saranno stabilite tramite protocolli regionali.

Allegati i riferimenti normativi relativi all'assistenza di base.

ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

I riferimenti normativi

I riferimenti normativi per il profilo del collaboratore scolastico, rispetto all'assistenza agli alunni portatori di handicap sono:

DPR, 24 Luglio 1977, n° 616 in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica - Capo VI artt. 42 e 45.

Legge 104/ 92, art.13, comma 1: "L'integrazione scolastica si realizza ... anche attraverso: a) la programmazione coordinata dai servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici, e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142 dell'8/6/1990 ... "; comma 3: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati".

Decreto legislativo 31/03/98, n. 112, art. 139, comma 1: "Sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: ... c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio".

Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 - Trasferimento del personale ATA degli Enti Locali allo dipendenze dello Stato - comma 2: "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili".

D.M. 23/7/99 - Art. 7 - Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: "Il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale".

Legge 8/11/2000, n. 238 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Capo II - art. 14.

CCNL 1998/2001 - Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico. Indica tra le mansioni: "L'ausilio materia e agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

Protocollo d'Intesa tra il Ministero P.I. e ANCI UPI UNCEM e OO.SS. del 13 Settembre 2000 - art. 2, punto B: "L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31, tab. A, Profilo A2 del collaboratore scolastico (Modificato dalla Tab. D di rinnovo del biennio economico). Restano invece nelle competenze dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica".

CCNI 1998-2001 - art. 46 - Formazione specialistica: "Per le attribuzioni delle funzioni aggiuntive di cui al successivo art. 50 (Lit. 1.200.000 lorde annue per le funzioni aggiuntive del collaboratore scolastico) sono attivati adeguati percorsi di formazione. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l'assunzione di specifiche responsabilità. I corsi hanno la durata tra le 40 e le 80 ore in relazione al profilo".